

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 13/C

N. 14/C

N. 15/C

(2003-2004)

Riunioni del

23 ottobre 2003

27 ottobre 2003

30 ottobre 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 13/C - RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 2003

1 - RECLAMO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUE GIORNATE DI GARA, CON ULTERIORE DISPOSIZIONE CHE LE GARE MEDESIME SI SVOLGANO A PORTE CHIUSE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 79 del 2.10.2003)

A seguito del rapporto degli ufficiali di gara e del collaboratore dell'Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in data 24.9.2003, ha inflitto all'odierna ricorrente le sanzioni della squalifica del campo di gara per cinque giornate, con un'ulteriore disposizione che le gare medesime si svolgano a porte chiuse, per il comportamento "straordinariamente riprovevole" dei suoi sostenitori, in occasione della gara Avellino/Napoli del 20.9.2003.

Avverso questa decisione, la S.S.C. Napoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. A sostegno del gravame la società sosteneva, in sintesi, quanto segue:

- a) "violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui agli art. 9 e 11 comma 1° C.G.S. ...in quanto la dinamica degli eventi porta ad escludere un qualsiasi rapporto tra la gara e gli atti di violenza posti in essere dalla tifoseria partenopea, in quanto tali, pur deprecabili disordini, altro non sarebbero se non l'emotiva reazione determinata dalla rabbia per la tardiva assistenza prestata ad un giovane sostenitore partenopeo, precipitato da una pensilina all'interno dello stadio e gravemente lesosi, al punto da venire poi, a morte nei giorni immediatamente successivi... l'invasione del terreno di gioco da parte di teppisti scalmanati, cioè, non sarebbe stata diretta contro la tifoseria avversaria o contro calciatori o ufficiali di gara ma avrebbe espresso "la insana vendicativa reazione avverso le Forze dell'Ordine, ritenute in qualche modo responsabili del deprecabile e, secondo i teppisti, fatale, ritardo nella prestazione dei soccorsi", ciò troverebbe riscontro nel fatto che l'arrivo allo stadio delle squadre e dei tifosi era avvenuto senza incidenti e che i calciatori erano già in campo per il riscaldamento";
- b) "l'eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo";
- c) "l'erronea ed inadeguata applicazione dei criteri scriminati ed attenuanti previsti dall'art. 11 ultimo comma C.G.S. nel senso che la concreta cooperazione prestata dalla società reclamante per la prevenzione dei fatti violenti, è idonea a costituire un'esimente, o in subordine un'attenuante, di valore tale da ritenere idonea sanzione la sola ammenda, con conseguente revoca della squalifica del campo".

La Commissione Disciplinare, premesso che "non vi è contestazione circa l'effettivo accadimento dei gravissimi episodi, verificatesi in occasione della gara Avellino/Napoli: irruzione nello stadio da parte di tifosi sprovvisti di biglietto, fittissimo e ripetuto lancio di oggetti nel recinto da gioco, accensione sugli spalti di un fuoco, irruzione in campo di circa duecento sostenitori della società Napoli armati di spranghe e bastoni (col viso coperto da passamontagna), aggressione metodica e mirata delle Forze dell'Ordine e compimento di atti di vandalismo, danni all'impianto sportivo (distruzione di una porta di gioco, delle quattro bandierine del corner, dei servizi igienici, della cartellonistica pubblicitaria, di alcune vetrate e degli altoparlanti)"; affermava che, quanto al predetto punto a), "gli atti di violenza non hanno avuto affatto, inizio a seguito della tardiva (o comunque, ritenuta tale) assistenza prestata al giovane tifoso gravemente feritosi, bensì già in mo-

menti antecedenti all'ingresso (peraltro violento e in massa) di gruppi di tifosi all'interno dello stadio: atti di violenza che si sono verificati all'esterno della Curva Nord e della Tribuna Centrale, per la presenza di numerosi tifosi del Napoli, che tentavano di entrare pur se sprovvisti di biglietto e che hanno provocato feriti tra le Forze dell'Ordine e che si sono, altresì sviluppati, all'interno dello stadio, con l'accensione di un falò e con il lancio di oggetti e fumogeni.

Deve, dunque, escludersi che gli episodi di inaudita violenza verso persone e cose, successivi alla mortale caduta del giovane tifoso (basti pensare al gruppo di "tifosi" del Napoli Calcio che hanno fatto irruzione in campo, armati di spranghe e col volto coperto da passamontagna, per aggredire la polizia), possano qualificarsi come fatti svincolati dal contesto della gara e privi di collegamento funzionale con la manifestazione sportiva, o comunque che essi presentino un carattere di autonomia e di separata genesi che valga ad escluderne la rilevanza ai fini della responsabilità sancita a carico della società di riferimento di quei sostenitori... In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, la società Napoli, in applicazione del combinato disposto dell'art. 11 commi 1, 3 e 5 e art. 9 comma 1 del C.G.S., risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori".

La Commissione Disciplinare riteneva, poi, adeguata "alla particolare gravità e pericolosità dei fatti", la sanzione predetta inflitta dal Giudice Sportivo e riteneva "infondata la doglianza relativa all'erronea ed inadeguata applicazione dei criteri scriminanti e attenuanti, previsti dall'art. 11, ultimo comma C.G.S., in quanto il reclamato provvedimento contiene puntuale richiamo delle ragioni che, comunque, hanno indotto il giudicante ad attenuare l'entità della sanzione da infliggersi nel caso "de quo" e di conseguenza, respingeva il reclamo.

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la S.S.C. Napoli proponeva ricorso alla C.A.F.

Dopo una lunga e approfondita analisi delle precedenti decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare la ricorrente eccepiva:

- 1) "la violazione e/o falsa applicazione degli art. 9, 10, 11, 12 e 13 C.G.S., nonché dell'art. 62 N.O.I.F. e dell'art. 44 Regolamento della Lega Nazionale Professionisti";
- 2) "l'omessa e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio".

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non si ravvisa infatti, alcuna omissione o contraddittorietà nella delibera della Commissione Disciplinare, che è fondata sulle evidenti risultanze degli atti ufficiali, già, peraltro, messe in rilievo dal Giudice Sportivo.

La principale tesi difensiva verte sulla inapplicabilità della responsabilità oggettiva "poiché i fatti avvenuti sul campo di gioco non erano da porre in relazione alla gara (mai iniziata) o a situazioni di confronto tra tifoserie avverse, ma erano avvenuti per motivi del tutto estranei alla gara: un tifoso napoletano era caduto, ferendosi gravemente ed i soccorsi erano stati prestati con gravissimo ritardo, in quanto i responsabili dello stadio non avevano le chiavi per aprire il cancello che consentiva di accedere al luogo del sinistro".

Il rilievo, come spiegato in modo puntuale e dettagliato dalla Commissione Disciplinare, con motivazione condivisa pienamente da questa Commissione, non può essere accolto.

Non è provato in alcun modo infatti e quindi va considerata una congettura contraria alla più normale regola di esperienza, il fatto che la gran parte (e non alcuni, come detto nel reclamo) dei sostenitori della società Napoli siano entrati sul campo di gioco "per aiutare i soccorritori" del povero giovane caduto dalle tribune e che, solo dopo molto tempo e cioè, a soccorso avvenuto, avevano dato luogo a manifestazione di violenta protesta nei

confronti delle Forze dell'Ordine, ma per i ritardati soccorsi e certamente, non per motivi inerenti allo svolgimento della gara”.

Non risponde obiettivamente al vero che la Commissione Disciplinare “non sapendo come superare l’eccezione di sbarramento in ordine alla non qualificabilità come fatti “connessi alla gara” degli episodi conseguenti alla caduta del ragazzo e al ritardato soccorso, non solo ometta di dare ogni risposta o motivazione alle eccezioni sollevate sul punto... ma cerchi di “aggirare l’ostacolo” dichiarando che i fatti violenti erano avvenuti già prima “in momenti antecedenti all’ingresso allo stadio” e di conseguenza, è costretta, sostanzialmente, ad ammettere l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva ex art. 11, comma 1, C.G.S..

Infatti la Commissione Disciplinare ha parlato degli episodi verificatisi fuori dell’impianto sportivo, solamente per dimostrare che gli episodi di grave violenza successivi (“particolare violenza dell’aggressione mossa verso la polizia; natura degli oggetti lanciati in campo e conseguente pericolo cui sono state esposte le persone presenti sugli spalti e sul recinto di gioco; lesioni riportate da alcuni rappresentati delle Forze dell’Ordine”) verificatisi all’interno stadio, non hanno avuto come causa la caduta del tifoso dagli spalti.

Passando ad esaminare le doglianze relative all’entità della sanzione, va osservato che la Commissione Disciplinare anche in questo caso, ha puntualmente motivato le cause della sua condivisibile decisione.

La difesa, sul punto non motiva il perché, a suo parere, si tratterebbe di una sanzione decisa “a priori”.

La Commissione Disciplinare si è anche preoccupata di spiegare il perché devono essere considerati commessi con premeditazione (“violenza sistematica e prodotta nel tempo, che ha portato alla devastazione di impianti dello stadio e di strutture del campo di gioco, al lancio di oggetti pesanti anche in momenti successivi all’attacco delle Forze dell’ordine”): episodi di tale gravità, infatti, non possono secondo una normale regola di esperienza, essere stati causati dalle vicende particolari verificatisi in occasione della gara (apertura del cancello per prestare i soccorsi al ragazzo rimasto ferito e mancanza delle relative chiavi e non buona gestione del servizio di biglietteria) ad essere, quindi stati decisi sul momento.

Le eventuali responsabilità dell’Avellino Calcio potranno, infine, essere oggetto di autonomo giudizio sportivo e di ogni vertenza che la ricorrente dovesse ritenere di intraprendere, ma non rilevano, data l’evidenziata eccezionale gravità dei fatti, ai fini che qui interessano.

La sanzione della disputa delle gare a porte chiuse è stata correttamente applicata, a norma di regolamento, dati i ricordati gravi motivi di ordine pubblico e generica, e non tale da superare le argomentazioni dell’impugnata decisione, è la richiesta dell’attenuante “per concreta ed effettiva collaborazione” prestata dalla ricorrente.

Dal rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo dell’A.S.C. Napoli di Napoli come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE SEGUITO GARA FIRENZE RONDINELLA/FO.CE.VARA. DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 33 del 10.10.2003)

L’odierno reclamante veniva squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate effettive di gara, avendo egli rivolto all’arbitro durante l’incontro di cui in intestazione, a seguito di una decisione tecnica presa dal direttore di gara, frasi gravemente offensive e blasfeme, ed avendo indirizzato al medesimo evidenti gesti di protesta all’atto della notifica del

conseguente provvedimento disciplinare espulsivo, e quindi nel mentre abbandonava il terreno di gioco.

Avverso detto provvedimento giustiziale il Pelanti proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, chiedendo la riduzione della squalifica, sul presupposto che la stessa sarebbe stata eccessiva rispetto all'addebito.

Con la decisione impugnata, l'Organo di giustizia di secondo grado ha respinto il reclamo, giudicando la misura della sanzione congrua rispetto all'addebito, tenuto presente anche che il comportamento reiteratamente offensivo del calciatore doveva giudicarsi tanto più grave alla luce del pronunciamento di espressioni blasfeme.

Con il reclamo in trattazione, il Pelanti, ritenendo ancora una volta la sanzione inflitta sproporzionata rispetto all'accaduto e carenti gli elementi di gravità che necessariamente avrebbero dovuto caratterizzare una pena così severa, ha concluso chiedendo la riduzione della squalifica inflitta a due giornate.

Tanto premesso, la Commissione d'Appello Federale, nei limiti della delibazione consentita dal C.G.S. in qualità di Giudice di terzo grado, e quindi relativamente a profili di pura legittimità e di violazione di legge inerenti in particolar modo all'applicazione delle sanzioni, ritiene che non sussistono i presupposti per sovvertire il giudizio di congruità formulato dalla Commissione Disciplinare.

Del resto lo stesso ricorrente non contesta né lo svolgimento dei fatti, per come riportati nel referto arbitrale (in ordine ai quali peraltro la presente Commissione non avrebbe potuto far altro che declinare la propria competenza a conoscere), né la legittimità del provvedimento espulsivo.

Orbene, quanto all'indiscutibile gravità dei fatti, i precedenti Organi giudicanti hanno dato adeguata contezza, in esito a giudizio di congruità, degli elementi che hanno giustificato l'inflizione di una sanzione di congruità, degli elementi che hanno giustificato l'inflizione di una sanzione più grave di quella minima (squalifica per una gara) automaticamente applicabile in caso di espulsione del calciatore dal campo.

Nei limiti della sindacabilità della vertenza, dunque, le norme del Codice risultano essere state applicate in maniera corretta e legittima.

Dati i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo del calciatore Pelanti Simone come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO RELATIVA ALLE SANZIONI COMMINATE A SEGUITO DI DECISIONI DALLA C.A.F. SU DIVERSI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (20/C, DEF. 8.11.2002 E 11.11.2002), (36/C, DEF. 23.12.2002, 13.1.2003 E 15.1.2003) (6/C, DEF. 5.5.2003, 16.5.2003 E 30.5.2003)

A seguito di diversi deferimenti del Procuratore Federale dell'8.11.2002, 11.11.2002, 23.12.2002, 13.1.2003, 15.1.2003, 5.5.2003, 16.5.2003 e 20.5.2003 vennero inflitte al Calcio Como ammende per complessivi € 88.00,00, sanzioni confermate dalla Commissione d'Appello Federale rispettivamente con Com. Uff. nn. 20/C del 14.1.2003, 36/C del 15.4.2003 e 6/C del 28.7.2003.

Il Calcio Como ha proposto istanza di applicazione dell'amnistia prevista dai Com. Uff. nn. 75/A dell'11.9.2003 e 80/A del 17.9.2003.

La richiesta del Calcio Como non può trovare accoglimento.

Invero per quel che riguarda l'istanza di restituzione delle ammende già corrisposte va rilevato che essa non può essere accolta in quanto il provvedimento concessivo dell'amnistia prevede solo la cessazione dell'esecuzione delle sanzioni stabilite degli artt. 13 e 14 del C.G.S., ma non la restituzione delle ammende già corrisposte.

Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta d'amnistia del Calcio Como di Como come sopra proposta.

4 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CAGLIARI CALCIO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 COMMUNATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

5 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. CELLINO MASSIMO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 COMMUNATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

Con provvedimento del 30 luglio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il presidente della società Cagliari, Cellino, per violazione dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale e per aver violato i principi di lealtà correttezza e probità, nonché la società Cagliari per violazione dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al presidente Cellino.

La predetta Commissione in data 4 settembre 2003 deliberava di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 50.000,00 a Cellino e quella dell'ammenda di euro 15.000,00 alla società Cagliari.

In data 15 ottobre 2003 sia Cellino che la società Cagliari chiedevano a questa Commissione l'applicazione dell'amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e n. 80/A, rispettivamente dell'11.9.2003 e del 17.9.2003, in relazione alle violazioni della normativa in questione, per cui i ricorrenti stessi erano stati sanzionati.

Ciò premesso si osserva che l'amnistia di cui al comunicato n. 80/A del 17 settembre 2003 può essere applicata d'ufficio o a richiesta di parte. In quest'ultima ipotesi, riguardante il caso in esame, l'applicazione dell'amnistia può essere richiesta dagli interessati con istanza da presentare agli organi di giustizia competenti ad irrogare le sanzioni qualora il procedimento disciplinare sia ancora in corso, e agli organi di giustizia che abbiano pronunciato la sentenza passata in giudicato, se il procedimento penale sia già stato definito. Gli interessati, nel caso in esame, non hanno presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare e, pertanto, rimane di competenza di quest'ultima l'applicazione dell'amnistia richiesta dai ricorrenti.

I ricorsi del presidente Cellino e del Cagliari, quindi, vanno riuniti per connessione e vanno dichiarati inammissibili per essere stati proposti ad un organo incompetente, restando, per quanto detto la competenza, in materia di applicazione dell'amnistia, riservata alla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F., riunite le richieste di amnistia del Cagliari Calcio di Cagliari e del Sig. Cellino Massimo come sopra proposte, le dichiara inammissibili perché non proposte all'Organo competente.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/C - RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 2003

1 - RECLAMO DELL'A.S. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO E MESI DUE ALL'ALLENATORE ANDREI ALBERTO, MESI NOVE AL SIG. PANCONI ROBERTO, MESI QUATTRO AL SIG. MEZZANOTTE ENZO E MESI DUE AL CALCIATORE ABASI FERDI E AVVERSO L'AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ PER L'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 dell'11.9.2003)

La C.A.F. rinvia il reclamo dell'A.S. Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze) come sopra proposto, alla riunione del 3.11.2003 su istanza di parte.

2 - RECLAMO DEL G.S. BUSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCIATI PARMA/BUSSETO DEL 7.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 24.9.2003)

La Commissione Disciplinare (con delibera di cui al Com. Uff. n. 11 del 24 settembre 2003) presso il Comitato Regionale Emilia Romagna infliggeva al G.S. Busseto la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Crociati Parma/Busseto del 7.9.2003, per aver quest'ultima schierato il calciatore Figoni Francesco classe 1983, schierato fuori-quota pur se squalificato così come risulta dal Com. Uff. n. 33 del 20 marzo 2003.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il G.S. Busseto Calcio sostenendo come nella stagione sportiva 2003/2004 al Campionato Juniores, riservato ai soli nati negli anni 1984-1985, possano partecipare, come fuori quota, i nati nel 1983; avendo quindi il Figoni, nato nel 1983, titolo a partecipare alle gare del Campionato Juniores, solo nel campionato Juniores questi avrebbe dovuto scontare la squalifica, e quindi per la prima gara prevista per quel campionato, iniziatosi solo in data 20.9.2003.

Chiedeva, pertanto, il ripristino del risultato ottenuto sul campo, ovvero il risultato di parità 0-0.

Il ricorso è infondato e va respinto.

L'art. 17.6 C.G.S. al comma 6 stabilisce:

“che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive; con riferimento poi alla posizione del calciatore che debba scontare una giornata di squalifica inflittagli partecipando al Campionato Juniores, se la sanzione non può essere scontata nella stagione in corso, deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso campionato Juniores solo se in detta nuova stagione sportiva il calciatore rientra nei limiti di età della categoria, mentre i fuori quota devono scontarla nella prima giornata di campionato in cui gioca la società di appartenenza”.

Il calciatore Figoni non rientra più, *per limiti di età*, nella categoria Juniores e la posizione di fuori quota, non è uno status di calciatore, in quanto con l'espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ai campionati giovanili, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l'organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età.

Pertanto il calciatore Figoni Francesco ha partecipato, nelle file del G.S. Busseto, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato: Crociati Parma/Busseto 0-0) senza averne titolo, in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata, non avendo pregio la circostanza addotta dal G.S. Busseto che il calciatore Figoni avrebbe scontato la squalifica non partecipando come "fuori quota" alla prima partita del campionato Juniores della corrente stagione sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo del G.S. Busseto di Busseto (Parma) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - RECLAMO DEI SIGG.RI MENSAH TRAORE KWABENA E MENSAH ANTWI AGNES PER IL FIGLIO MINORENNE MENSAH ANDY AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DI QUEST'ULTIMO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D del 26.9.2003)

La C.A.F. rinvia il reclamo dei Sig.ri Mensah come sopra proposto a data da destinarsi.

4 - RECLAMO DEL CALCIATORE SANSONETTI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA DI MESI SETTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 E 94 TER N.O.I.F. SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 30 del 3.10.2003)

Il calciatore Sansonetti Marcello ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 30 del 3 ottobre 2003, con la quale allo stesso Sansonetti è stata inflitta la sanzione della squalifica per mesi sette. Sostanzialmente il ricorrente chiede una congrua riduzione della suddetta squalifica ritenendo ingiusta la sanzione inflittagli in considerazione delle sanzioni sensibilmente meno afflittive applicate invece ai dirigenti della società di appartenenza.

Il procedimento ha avuto origine dal deferimento della Procura Federale che a seguito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini ha ritenuto provato che il Presidente della Società F.C. Pro Vasto ed il calciatore Sansonetti avrebbero stipulato, per la stagione sportiva 2002/2003, due diversi contratti, uno depositato in Lega e l'altro non depositato e garantito da assegni post datati.

In particolare il contratto depositato prevedeva, quale compenso dovuto dalla società al calciatore per le sue prestazioni sportive, l'importo di euro 5.000,00; il secondo l'importo di euro 51.129,00.

Tale assunto accusatorio è risultato documentalmente provato ed in particolare che il contratto che regolamentava effettivamente i rapporti economici posti in essere fra le parti era quello di euro 51.129,00.

La Commissione Disciplinare ha conseguentemente ritenuto la responsabilità del Sansonetti e dei dirigenti della Pro Vasto coinvolti nella vicenda, tenuto soprattutto conto del fatto che gli accordi economici fra società e calciatori per i campionati nazionali della L.N.D. non possono superare l'importo annuale di euro 25.822,00.

Ciò posto va però ritenuta fondata la doglianza del Sansonetti relativa alla misura della sanzione inflittagli in quanto, mentre alla società ed ai suoi dirigenti sono state applicate sanzioni nel minimo previsto, al calciatore è stata invece applicata una squalifica molto superiore a detto minimo (squalifica non inferiore a un mese, ai sensi dell'art. 7, comma 8, C.G.S.). Si ritiene pertanto di dover ridurre la squalifica stessa alla durata di mesi tre.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo del calciatore Sansonetti Marcello come sopra proposto, riducendo la sanzione inflitta a mesi tre di squalifica. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DELL'A.C. CARPANETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPANETO/GRAGNANO DEL 14.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 13 dell'8.10.2003)

Il Sig. Galazzi Luigi nella qualità di presidente della A.C. Carpaneto ha proposto opposizione contro la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul C.U. n. 13 dell'8 ottobre 2003 con la quale veniva respinto il reclamo della società suindicata per presunta irregolare posizione del calciatore Leon Noel.

Risulta accertato dall'esame degli atti che il suindicato calciatore è stato regolarmente tesserato per la U.S. Gragnano con decorrenza 5.9.2003, come risulta dalla data della raccomandata con richiesta di tesseramento trasmessa al Comitato Regionale Emilia-Romagna. Conseguentemente il Leon ha preso parte regolarmente alla gara Carpaneto/Gragnano il cui risultato acquisito sul campo deve essere confermato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Carpaneto di Carpaneto Piacentino (Piacenza) e ordina incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2003**

1 - RECLAMO DELL'U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA DI DUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ZAPPELLA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 71/C del 29.10.2003)

La U.S. Catanzaro S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 71/C del 29 ottobre 2003 relativa alla squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Zappella Giuseppe per atti di violenza verso un avversario a gioco fermo durante la gara Catanzaro/Crotone del 19.10.2003.

Lamenta la reclamante la mancata allegazione agli atti del procedimento della video registrazione dell'episodio in violazione dell'art. 31 comma 4 C.G.S., chiedendo l'annullamento della impugnata decisione.

Osserva questa Commissione che nella specie non ricorrono le condizioni per l'applicazione del citato art. 31 che presuppone l'impossibilità per l'arbitro di vedere direttamente quanto avviene sul campo di gioco. La decisione pertanto deve essere basata esclusivamente sul referto arbitrale e sui successivi chiarimenti forniti dall'arbitro stesso alla Commissione Disciplinare.

Stante il valore di prova privilegiata espressamente conferito dal C.G.S. al referto arbitrale l'impugnato provvedimento merita integrale conferma risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Catanzaro di Catanzaro e dispone incamerarsi la tassa versata.

